

- b) entro 15 giorni a decorrere dal rilascio del certificato o dei certificati di cui al punto a) precedente, deve trasmetterlo(li) all'istituzione di appartenenza delle Comunità.

Articolo 2

L'ex agente temporaneo è tenuto ad informare immediatamente l'istituzione di appartenenza di qualsiasi modifica della sua situazione o di quella dei membri della sua famiglia che abbia incidenza sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28 bis del succitato regime. L'istituzione trasmette immediatamente queste informazioni alla Commissione.

Articolo 3

Anche se avrà perso ogni diritto alle presentazioni nazionali di disoccupazione in virtù della legislazione nazionale applicabile, l'ex agente temporaneo deve continuare ad assoggettarsi agli obblighi e ai controlli previsti a carico del beneficiario di tali prestazioni per continuare ad avere

diritto all'indennità di cui all'articolo 28 bis del succitato regime. Parimenti, i servizi competenti del suo luogo di residenza devono continuare ad assoggettarlo tali obblighi e a tali controlli.

Articolo 4

Ogni volta che l'ex agente temporaneo, dopo avere espletato le formalità di cui all'articolo 1 in uno Stato membro, fissa la sua residenza in un altro Stato membro, durante il periodo di attribuzione dell'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 28 bis, paragrafo 4 del regime succitato, egli deve iscriversi come disoccupato in cerca di lavoro nel nuovo paese di residenza ed espletare tutte le altre formalità elencate all'articolo 1 entro il termine di 30 giorni.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1988.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente